



Delibera della Giunta Regionale n. 423 del 27/07/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 11 - Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche Giovanili

U.O.D. 2 - UOD Istruzione

Oggetto dell'Atto:

INDIRIZZI OPERATIVI PER ASSICURARE LE PRESTAZIONI DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO. ARTICOLO 1, COMMA 947 DELLA LEGGE N. 208/2015.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a) la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" e ss.mm.ii. garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società e predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata;
- b) con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 139, sono attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
- c) la legge 8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", la quale, nel capo III, elenca le disposizioni relative alla realizzazione di particolari interventi sociali e più esattamente a favore di persone disabili, anziani non autosufficienti, famiglie, prevede progetti individuali per le persone disabili, affidandone la predisposizione, su richiesta dell'interessato, ai Comuni d'intesa con le aziende unità sanitarie locali. Per realizzare i servizi sociali in modo unitario e integrato, gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, provvederanno alla programmazione degli interventi e delle risorse, seguendo i principi di coordinamento e di integrazione tra gli interventi sanitari e dell'istruzione e le politiche attive del lavoro;
- d) la Legge Regionale 1 febbraio 2005, n. 4 "*Norme regionali per l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione*" si propone, tra l'altro, di realizzare interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione, prevedendo all'art.4 un programma di interventi diretti a garantire il diritto all'integrazione nel sistema scolastico e formativo, all'educazione, all'istruzione e alla formazione professionale di soggetti con disabilità e di persone che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e formativo, ivi compresa la fornitura, a seguito di accordi di programma con gli enti titolari della relativa competenza (art. 13 L. 104/92), di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;
- e) la Legge Regionale 27 ottobre 2007 n. 11 "*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328*" garantisce, sotto diversi profili, interventi per l'integrazione sociale dei disabili. Al fine di assicurare la realizzazione di un sistema integrato d'interventi e servizi sociali e socio-sanitari, la Regione individua, quali strumenti funzionali alla cooperazione ed all'azione coordinata fra Enti Locali, la ripartizione del territorio regionale in ambiti territoriali, il piano sociale regionale ed il piano di zona di ambito;
- f) la legge n. 56 del 7 aprile 2014 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*", perseguendo l'obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle AA.PP. più rispondenti alle esigenze dei cittadini, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità e riduzione della spesa prevede un percorso per il riordino delle funzioni non fondamentali delle Province in base al quale lo Stato e le Regioni vi provvedono, ognuno secondo la propria competenza;
- g) la legge regionale 9 novembre 2015 n. 14 "*Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 e della legge 23 dicembre 2014 n. 190*", all'art. 3 comma 1, individua tra le funzioni non riconducibili alle funzioni fondamentali delle Province di cui all'art. 1, comma 85 della legge 56/2014, riallocate alla Regione, tra le altre, i servizi inerenti l'istruzione;
- h) in attuazione dell'art. 3 comma 3 della legge regionale 9 novembre 2015 n. 14, con delibera della Giunta Regionale n. 616 del 30/11/2015, sono state individuate le singole attività e i servizi specifici riconducibili alle funzioni oggetto di riordino, fatte salve ulteriori attività e servizi riconducibili alle suddette funzioni eventualmente individuati in sede di intese, da approvarsi con deliberazione di Giunta regionale;
- i) la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), all'art. 1 comma 947 ha disposto che, ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'art.1, comma 89, della legge 56/2014, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli

alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13 della legge 104/92, e relative alle esigenze di cui all'art. 139, comma 1, lettera c) del D.Lgs 112/98, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata;

- j) lo stesso articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede l'attribuzione di un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016 per l'esercizio delle predette funzioni, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli Affari Regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, *“tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di riferimento, in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo periodo”*;

PRESO ATTO che, sulla base di accordi intercorsi con la Regione Campania, la Città Metropolitana di Napoli e gli Enti di Area vasta di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno hanno posto in essere tutte le procedure atte a garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione dei servizi di cui in premessa, già avviati nell'a.s. 2015/16 fino a completamento delle attività didattiche, provvedendo al riguardo con il concorso delle risorse di cui all'art. 1 della L. 208/2015, co 947, giusta nota prot. n. Cdpt 54/0001 del 02/02/2016, del Capo Dipartimento per l'istruzione, la ricerca, il lavoro, le politiche culturali e le politiche sociali;

CONSIDERATO di dover decurtare dalla somma che sarà assegnata alla Regione Campania in sede di ripartizione del fondo statale di cui all'art. 1 della L. 208/2015, co. 947 le spese anticipate dal 1/01/2016, dalle Amministrazioni provinciali per garantire i servizi di cui trattati;

ATTESO CHE

- a) la Regione Campania, per il tramite della Direzione Generale per l'istruzione, la formazione, il lavoro e le politiche giovanili e della Direzione Generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, ha provveduto a raccogliere presso la Città Metropolitana di Napoli e gli Enti di Area vasta di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno informazioni circa i costi complessivi dei servizi, nonché le relative modalità organizzative (volume delle prestazioni, numeri utenti in carico...);
- b) è emerso un quadro dell'offerta dei servizi in argomento notevolmente eterogeneo sotto il profilo delle modalità procedurali adottate dai diversi enti;

RITENUTO opportuno

- a) definire, in via transitoria, sulla base del quadro normativo vigente, le modalità attuative per sostenere il diritto allo studio per l'integrazione scolastica degli alunni disabili e per le persone audiolese e videolese in modo da assicurare la continuità dei servizi finora erogati dalle Amministrazioni provinciali e la predisposizione di quanto necessario per l'attivazione dei medesimi servizi per l'a.s. 2016/2017, tenuto conto, in particolare, dell'art. 4 – comma 2 – della L.R. n. 4/2005, per il quale gli interventi di cui in premessa sono attuati dagli enti locali all'interno della rete realizzata con i piani di zona approvati in attuazione della legge n. 328/2000, in raccordo con i servizi scolastici, formativi, pedagogici, con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati;
- b) a tal fine approvare le linee guida di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenenti le procedure da applicarsi per l'individuazione degli aventi diritto e le modalità operative di erogazione dei servizi;
- c) stabilire che le risorse finanziarie che saranno assegnate alla Regione Campania, disponibili per l'attuazione degli interventi per l'a.s. 2016/2017, siano ripartite tra le funzioni di cui all'art 13 comma 3 della legge 104/92 ed all'art 139 comma 1 lett. c) del D.Lgs 112/98 sulla base dei dati relativi alla spesa sostenuta dagli enti precedentemente titolari delle relative competenze, aggregati a livello regionale;
- d) successivamente le quote destinate a ciascuna funzione saranno assegnate agli enti territoriali attuatori degli interventi (Ambiti Territoriali, Comuni in forma singola o associata), secondo il criterio numerico della popolazione scolastica disabile iscritta negli istituti secondari di II grado, ubicati nei territori di competenza, così come risultante dagli ultimi dati disponibili in possesso del MIUR all'uopo comunicati alla Regione e secondo i criteri di riparto di cui all'art. 20 della Legge 328/2000, come indicato nelle linee di cui all'allegato A;

VISTI

- la legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- la legge 8 novembre 2000, n. 328;
- la L.R. 1 febbraio 2005, n. 4;
- la L.R. 27 ottobre 2007 n. 11;
- la legge n. 56 del 7 aprile 2014;
- la L.R. 9 novembre 2015, n. 14;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

per i motivi su esposti, che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di definire, in via transitoria, sulla base del quadro normativo vigente, le modalità attuative per sostenere il diritto allo studio per l'integrazione scolastica degli alunni disabili e per le persone audiolese e videolese in modo da assicurare la continuità dei servizi finora erogati dalle Amministrazioni Provinciali e la predisposizione di quanto necessario per l'attivazione dei medesimi servizi per l'A.S. 2016/2017, tenuto conto, in particolare, dell'art. 4 – comma 2 – della L.R. n. 4/2005, per il quale gli interventi di cui in premessa sono attuati dagli enti locali all'interno della rete realizzata con i piani di zona approvati in attuazione della legge n. 328/2000, in raccordo con i servizi scolastici, formativi, pedagogici, con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati;
- 2) di approvare le linee guida di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenenti le procedure da applicarsi per l'individuazione degli aventi diritto ai servizi, dei soggetti attuatori gli interventi e delle relative modalità operative;
- 3) di decurtare dal fondo statale di cui all'art. 1 della L. 208/2015, co. 947 assegnato alla Regione Campania le spese anticipate dal 1/01/2016, dalle Amministrazioni provinciali per garantire i servizi di cui trattasi;
- 4) di stabilire che le risorse finanziarie che saranno assegnate alla Regione Campania, disponibili per l'attuazione degli interventi per l'a.s. 2016/2017, siano ripartite tra le funzioni di cui all'art 13 c3 della legge 104/92 ed all'art 139 comma 1 lettera c) del D.lgs 112/98 sulla base dei dati relativi alla spesa sostenuta dagli enti precedentemente titolari delle relative competenze, aggregati a livello regionale;
- 5) di stabilire che le quote destinate a ciascuna funzione saranno assegnate agli enti territoriali attuatori degli interventi (Ambiti Territoriali, Comuni in forma singola o associata), secondo il criterio numerico della popolazione scolastica disabile iscritta negli istituti secondari di II grado, ubicati nei territori di competenza, così come risultante dagli ultimi dati disponibili in possesso del MIUR all'uopo comunicati alla Regione e secondo i criteri di riparto di cui all'art. 20 della Legge 328/2000, come indicato nelle linee di cui all'allegato A;
- 6) di stabilire che, con successivi provvedimenti sarà approvato il piano di riparto delle risorse all'uopo assegnate alla regione Campania;
- 7) di demandare al Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche culturali e delle Politiche sociali ed alle Direzioni competenti gli ulteriori adempimenti per l'attuazione del presente provvedimento;
- 8) di pubblicare il presente atto sul BURC e sul portale della Regione Campania www.regione.campania.it.